



**PROVINCIA DI TREVISO**

**STAZIONE UNICA APPALTANTE  
AREA BENI E SERVIZI**

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

---

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI,  
DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE  
SULLA PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL  
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE  
DEI COMUNI DI PIEVE DI SOLIGO E REFRONTOLO,  
DALL'01.01.2017 AL 31.12.2021  
CIG: 6843656B94**

---

## INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

ART. 2 - LUOGO E DURATA DELLA CONCESSIONE

ART. 3 - VALORE DELLA CONCESSIONE E MINIMO ANNUO GARANTITO

ART. 4 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

ART. 5 - RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI

ART. 6 - AFFISSIONI SCADUTE

ART. 7 - PAGAMENTI E CONTABILITA'

ART. 8 - RESPONSABILITA', VIGILANZA E CONTROLLI

ART. 9 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE - SUBAPPALTO

ART. 10 - PENALITA' - CLAUSOLE RISOLUTIVE

ART. 11 - GARANZIA DEFINITIVA

ART. 12 - CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL CONCESSIONARIO

ART. 13 - RECESSO

ART. 14 - PERSONALE

ART. 15 - SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA

ART. 16 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

ART. 17 - CONTROVERSIE

DISPOSIZIONI FINALI

## ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del servizio di accertamento e di riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché del canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) dei Comuni di Pieve di Soligo e Refrontolo, in seguito detti anche "Comune".

Il servizio di pubbliche affissioni, il servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP), vengono svolti in conformità alla legge, allo statuto e ai regolamenti degli Enti, nonché alle disposizioni riportate nel presente capitolato.

Tutte le prestazioni oggetto della concessione sono da considerarsi a ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione possono essere sospese o abbandonate.

Al Concessionario sono affidate le attribuzioni di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 507/93, che sono esercitate da un suo rappresentante.

Le affissioni devono essere corrispondenti alle norme del Decreto Legislativo n. 507/93 e tempestivamente eseguite, così come richiesto dagli utenti, senza che la concessionaria possa richiedere alcun compenso straordinario o comunque eccedente quello stabilito ai sensi del Decreto Legislativo n. 507/93.

La gestione dell'Imposta di Pubblicità è effettuata nel pieno rispetto della vigente legislazione, delle norme regolamentari, delle disposizioni contenute nel presente capitolato e delle direttive del Comune.

Il Concessionario deve avviare tutte le procedure necessarie per procedere all'accertamento, alla riscossione ordinaria e coattiva, al rimborso e all'eventuale gestione del contenzioso delle entrate in concessione, impegnandosi nelle attività ritenute più opportune e concordate con l'Amministrazione.

Il Concessionario provvederà in particolare:

- a) ad applicare il D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e le altre disposizioni legislative vigenti in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, nonché del canone occupazione spazi ed aree pubbliche;
- b) ad applicare i regolamenti e le tariffe deliberate rispettivamente dal Comune di Pieve di Soligo e dal Comune di Refrontolo, e tutte le successive modificazioni e integrazioni che eventualmente verranno adottate.

Il Concessionario designa un funzionario responsabile che sottoscrive tutti i provvedimenti relativi all'accertamento e riscossione, al processo tributario e ai rimborsi secondo quanto previsto dalla vigente normativa e dal regolamento comunale. La nomina di "funzionario responsabile" è comunicata a entrambi i Comuni entro 10 (dieci) giorni dalla data di attribuzione del servizio o dalla sostituzione del responsabile stesso.

## ART. 2 - LUOGO E DURATA DELLA CONCESSIONE

I luoghi dove verranno svolte le prestazioni del servizio sono il Comune di Pieve di Soligo ed il Comune di Refrontolo.

La concessione in oggetto avrà la **durata di anni 5 (cinque) dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.**

Per eventuali ritardi nell'avvio del servizio verranno applicate al Concessionario le penalità previste all'art. 10.

Il Concessionario, alla scadenza, è tenuto all'eventuale prosecuzione del servizio sino all'affidamento del medesimo al successivo Concessionario a seguito di nuovo appalto, per un periodo comunque non superiore ad un anno, alle stesse condizioni previste dal contratto. La richiesta di proroga dovrà essere inviata per iscritto al Concessionario almeno 30 giorni solari consecutivi prima della scadenza del contratto.

Qualora dovessero entrare in vigore provvedimenti legislativi atti a sopprimere, modificare o sostituire le entrate locali oggetto della presente concessione, il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza oneri.

Almeno 60 (sessanta) giorni prima del termine del contratto, il Concessionario è tenuto a consegnare a entrambi i Comuni l'intera rispettiva banca dati delle utenze, completa di tutti gli elementi utili per l'identificazione dei Contribuenti interessati dal servizio, nonché della relativa base imponibile, dei mezzi pubblicitari e della loro ubicazione. Entro lo stesso termine, il Concessionario dovrà consegnare al Comune anche la seguente documentazione:

- 1) originali di dichiarazioni, denunce, atti e versamenti effettuati dai Contribuenti;
- 2) originali dei provvedimenti di accertamento notificati e non ancora definiti, con relativo elenco;
- 3) elenco dei ricorsi pendenti;
- 4) ogni altro documento utile all'accertamento e alla riscossione delle entrate.

Entro 30 (trenta) giorni dal termine del contratto, il Concessionario è inoltre tenuto a consegnare a entrambi i Comuni tutte le rispettive modificazioni della banca dati intervenute successivamente alla consegna della stessa di cui al comma precedente.

Dopo il termine del contratto il Concessionario non può più emettere provvedimenti di accertamento o ingiunzioni.

Dopo il termine del contratto, l'eventuale incasso di provvedimenti di accertamento o di ingiunzioni già notificati dal Concessionario entro la scadenza della concessione sarà oggetto di corrispettivo a favore del Concessionario stesso, nella misura dell'aggio contrattuale.

### **ART. 3 - VALORE DELLA CONCESSIONE E MINIMO ANNUO GARANTITO**

Il valore presunto dell'affidamento è stimato in Euro 221.300,00.= determinato come segue:

- Per il Comune di Pieve di Soligo in Euro 185.300,00 (centottantacinquemilatrecento/00), determinato applicando l'aggio massimo posto a base di gara, pari al 17%, sull'incasso medio annuale lordo presunto di Euro 218.000,00 (calcolato sulla base degli importi incassati per i tributi oggetto del presente affidamento negli ultimi 5 anni), tenuto conto dei 5 anni di durata della concessione;
- Per il Comune di Refrontolo in Euro 36.000,00 (trentaseimila/00), determinato applicando l'aggio massimo posto a base di gara, pari al 30%, sull'incasso medio annuale lordo presunto di Euro 24.000,00 (calcolato sulla base degli importi incassati per i tributi oggetto del presente affidamento negli ultimi tre anni), tenuto conto dei 5 anni di durata della concessione.

**L'importo complessivo presunto della concessione, ai sensi dell'art. 167, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 è pari ad Euro 287.690,00.= IVA esclusa (comprensivo di una proroga di un anno e di quanto previsto all'art. 175, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, di cui Euro 240.890,00= IVA esclusa per il Comune di Pieve di Soligo e Euro 46.800,00 IVA esclusa per il Comune di Refrontolo.**

I Comuni corrisponderanno al Gestore, quale corrispettivo degli obblighi a carico del Gestore stesso, l'aggio nella misura determinata dall'esito della gara, non superiore al 17% per il Comune di Pieve di Soligo e non superiore al 30% per il Comune di Refrontolo, sulla riscossione complessiva, a qualsiasi

titolo conseguita, con esclusione di ogni altro corrispettivo.

L'aggio non è soggetto a revisione, né ad aggiornamento ISTAT, per tutta la durata del contratto.

L'ammontare delle riscossioni su cui calcolare l'aggio spettante al Concessionario va assunto al netto di eventuali rimborsi effettuati ai Contribuenti nello stesso periodo.

Il Concessionario si impegna comunque a versare ai Comuni un minimo annuo garantito, al netto dell'aggio e per ciascun anno di durata della concessione, determinato nel suo ammontare in sede di offerta, e comunque non inferiore ad Euro 160.000,00 (centosessantamila/00) per il Comune di Pieve di Soligo e non inferiore ad Euro 14.000,00 (quattordicimila) per il Comune di Refrontolo. Tali somme rappresentano gli importi minimi annui, al netto dell'aggio, che il Concessionario è tenuto a riversare ai rispettivi Comuni, indipendentemente dall'imposta effettivamente incassata.

Qualora nel corso della concessione si verificassero, a seguito di provvedimenti legislativi o di atti amministrativi comunali, variazioni delle tariffe vigenti, il minimo garantito convenuto dovrà essere raggugliato, in aumento o in diminuzione, in misura proporzionale, sempreché le variazioni di tariffa superino la misura del 10%.

Analogo ragguglio sarà dovuto anche in caso di revisione delle norme regolamentari che possano comportare variazioni nell'ammontare delle riscossioni.

#### **ART. 4 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio oggetto della concessione è di seguito meglio specificato:

##### **A) Imposta Comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni**

Il Concessionario si impegna a curare la gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, consistente nello svolgimento di ogni attività istruttoria, nella predisposizione e adozione di tutti gli atti amministrativi attinenti alla riscossione e in particolare:

- a) a richiedere, ove necessario, presso i competenti Servizi comunali, tutte le informazioni, i documenti e i provvedimenti di ogni tipo necessari;
- b) a ricevere dagli utenti le domande per usufruire del servizio delle pubbliche affissioni di manifesti pubblicitari e, in generale, a ricevere ogni comunicazione, dichiarazione e istanza attinenti alla gestione del servizio;
- c) a quantificare l'imposta e i diritti sulle pubbliche affissioni che devono essere corrisposti dai soggetti passivi, applicando le vigenti tariffe stabilite, rispettivamente dal Comune di Pieve di Soligo e dal Comune di Refrontolo, senza accordare riduzioni e agevolazioni, se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge, dai rispettivi Regolamenti o da specifici provvedimenti delle Amministrazioni;
- d) a verificare che i soggetti passivi effettuino regolarmente i pagamenti, nel rispetto dei termini stabiliti e con l'osservanza delle prescritte modalità;
- e) ad accertare i casi di evasione e/o elusione dell'imposta sulla pubblicità, con conseguente emissione degli avvisi di accertamento dell'importo dovuto a titolo di imposta, di sanzioni e di interessi; a tale proposito il Concessionario effettuerà anche, entro il mese di ottobre di ogni anno, la ricognizione e l'accertamento integrale della pubblicità esposta sull'intero territorio comunale;
- f) a comunicare, su rispettiva richiesta dei Comuni, gli importi relativi ai provvedimenti di accertamento emessi, distinguendo, per ciascun anno di emissione:
  - l'importo dei provvedimenti emessi;
  - l'importo dei provvedimenti definitivi;
  - l'importo dei provvedimenti riscossi;
  - l'importo dei provvedimenti rispettivamente riversati ai Comuni;
- g) a effettuare la riscossione dell'imposta e dei diritti sulle pubbliche affissioni;

- h) a gestire ogni eventuale contenzioso avanti i competenti organi giurisdizionali, costituendosi direttamente in giudizio per mezzo del proprio rappresentante legale, così come previsto dalla Circolare Ministero delle Finanze n. 98/E del 23 aprile 1996;
- i) a effettuare, su rispettiva richiesta dei Comuni, eventuali verifiche e controlli puntuali su impianti pubblicitari e/o su pubblicità effettuata nel territorio comunale;
- j) a disporre di un software di gestione della rispettiva banca dati relativa ai servizi oggetto della presente concessione in grado di consentire rispettivamente ai Comuni di consultare le singole posizioni dei Contribuenti, con i relativi dati, via internet, nonché di estrarre in forma massiva dati, statistiche e informazioni utili allo svolgimento delle attività istituzionali e all'effettuazione di previsioni; a tale proposito il Concessionario dovrà fornire ai Comuni le abilitazioni necessarie all'accesso riservato alla banca dati;
- k) a disporre di un ufficio/sportello di recapito (sportello aperto presso esercente locale) rispettivamente nel capoluogo del Comune di Pieve di Soligo e nel Comune di Refrontolo, situato in luogo facilmente individuabile e accessibile, anche alle persone con disabilità, con orari di apertura al pubblico analoghi a quelli dei normali esercizi commerciali, con un minimo di 5 (cinque) aperture mattutine nell'arco della settimana e, comunque, nel rispetto di quanto offerto in sede di gara, dotato di idonee attrezzature e di personale in possesso di adeguata competenza. Sulla porta e sull'ingresso del recapito dovrà essere apposta un'indicazione con la scritta "Comune di Pieve di Soligo - Nome Concessionario - Concessionario Servizio comunale imposta pubblicità, pubbliche affissioni e canone occupazione spazi ed aree pubbliche" per il Comune di Pieve di Soligo e "Comune di Refrontolo - Nome Concessionario - Concessionario Servizio comunale imposta pubblicità, pubbliche affissioni e canone occupazione spazi ed aree pubbliche" per il Comune di Refrontolo. Presso ogni recapito il Concessionario dovrà esporre al pubblico le tariffe in vigore relative al rispettivo Comune. Qualora tali sedi non siano già operative al momento della partecipazione alla gara, la ditta partecipante si impegna, in caso di affidamento, ad attivarle entro 30 giorni dall'avvio del servizio. La mancata attivazione anche solo di uno dei due recapiti, nei termini e con le caratteristiche previste dal presente capitolato, potrà comportare la risoluzione contrattuale.

## **B) Servizio di pubbliche affissioni**

Le affissioni vengono effettuate secondo le modalità di cui all'articolo 22 del Decreto Legislativo 507/93 e del Regolamento Comunale, negli appositi spazi, esclusivamente dal Concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale, anche relativamente al contenuto del messaggio pubblicitario, esonerandone i rispettivi Comuni.

Ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, del Decreto Legislativo n. 507/93, è consentita l'affissione diretta da parte di privati su spazi di loro pertinenza, previo pagamento dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 12 del citato Decreto. Per quanto riguarda il rilascio di autorizzazioni all'installazione degli spazi per affissioni dirette, valgono le disposizioni contenute nei rispettivi regolamenti sull'imposta comunale sulla pubblicità.

Le richieste di affissione sono presentate direttamente al Concessionario, il quale vi provvede senza speciale autorizzazione, salvo quelle di legge.

Quando si tratti, invece, di iscrizioni, figure, disegni, dipinti sui marciapiedi, sui pavimenti dei portici, sui muri e in genere su qualsiasi parte degli edifici pubblici e privati e quando si tratti di pubblicità ambulante, luminosa, illuminata o sonora, deve essere richiesta autorizzazione all'Amministrazione Comunale e devono essere osservate le disposizioni di carattere generale emanate in materia dalla stessa.

Nessun manifesto viene affisso se non munito del bollo a calendario, leggibile, indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.

Il Concessionario si impegna a provvedere, a proprie spese e in esenzione da qualsiasi diritto, a tutte

le affissioni dei manifesti comunali e delle altre autorità, la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 507/93.

Il Concessionario dovrà curare inoltre, in esenzione da qualsiasi diritto o spesa, tutte le affissioni richieste dai rispettivi Comuni e riguardanti la propria attività o le iniziative da esso promosse.

Nei casi di esenzione, al Concessionario non compete alcun rimborso di spesa.

Si precisa che i Comuni di Pieve di Soligo e Refrontolo dispongono attualmente dei seguenti impianti propri per le pubbliche affissioni o per la pubblicità:

**- Comune di Pieve di Soligo**

Uso	Via	Tipo Spazio	Dimensione	70 x 100	140 x 200	100 x 140	200 x 140	Poster
Commerciale	P.ZZA CADUTI	STEND. B.LE	140x200x2	0	2	0	0	0
Commerciale	P.ZZA CADUTI	STEND. B.LE	140x200x2	0	2	0	0	0
Commerciale	P.ZZA CADUTI	STEND. B.LE	140x200x2	0	2	0	0	0
Commerciale	P.ZZA EMIGRANTI - LOC. SOLIGHETTO	STEND. M.LE	140x200	0	1	0	0	0
Commerciale	P.ZZA STEFANELLI - LOC. BARBISANO	STEND. M.LE	140x200	0	1	0	0	0
Commerciale	VIA BRANDOLINI - LOC. SOLIGHETTO	STEND. M.LE	140x200	0	1	0	0	0
Commerciale	VIA BRANDOLINI - LOC. SOLIGHETTO	STEND. M.LE	140x200	0	1	0	0	0
Commerciale	VIA BRANDOLINI - LOC. SOLIGHETTO	STEND. M.LE	200x140	0	0	0	1	0
Commerciale	VIA BRANDOLINI - LOC. SOLIGHETTO	STEND. M.LE	200x140	0	0	0	1	0
Commerciale	VIA BRANDOLINI - LOC. SOLIGHETTO	STEND. M.LE	200x140	0	0	0	1	0
Commerciale	VIA BRANDOLINI - LOC. SOLIGHETTO	STEND. M.LE	200x140	0	0	0	1	0
Commerciale	VIA CAPOVILLA	PLANCIA A MURO	140x200	0	1	0	0	0
Commerciale	VIA CAPOVILLA	PLANCIA A MURO	140x200	0	1	0	0	0
Commerciale	VIA CAPOVILLA	PLANCIA A MURO	140x200	0	1	0	0	0
Commerciale	VIA CAPOVILLA	PLANCIA A MURO	140x200	0	1	0	0	0
Commerciale	VIA CHISINI	PLANCIA A MURO	200x140	0	0	0	1	0
Commerciale	VIA CHISINI	PLANCIA A MURO	200x140	0	0	0	1	0
Commerciale	VIA CHISINI	PLANCIA A MURO	200x140	0	0	0	1	0
Commerciale	VIA CHISINI	PLANCIA A MURO	200x140	0	0	0	1	0

Commerciale	VIA CHISINI	PLANCIA A MURO	200x140	0	0	0	1	0
Commerciale	VIA CHISINI	PLANCIA A MURO	200x140	0	0	0	1	0
Commerciale	VIA CIMITE-RO - LOC. BARBISANO	STEND. B.LE	140x200x2	0	2	0	0	0
Commerciale	VIA CIMITE-RO - LOC. BARBISANO	STEND. M.LE	140x200	0	1	0	0	0
Commerciale	VIA LUBIN	STEND. B.LE	140x200x2	0	2	0	0	0
Commerciale	VIA LUBIN	STEND. M.LE	150x200	0	1	0	0	0
Commerciale	VIA S. MARIA MADDALENA	PLANCIA A MURO	140x200	0	1	0	0	0
Commerciale	VIA S. MARIA MADDALENA	PLANCIA A MURO	140x200	0	1	0	0	0
Istituzionale	P.ZZA CADUTI	STEND. M.LE	140x200	0	1	0	0	0
Istituzionale	P.ZZA EMI-GRANTI - LOC. SOLIGHETTO	STEND. M.LE	140x200	0	1	0	0	0
Istituzionale	P.ZZA STEFANELLI - LOC. BARBISANO	STEND. M.LE	140x200	0	1	0	0	0
Istituzionale	VIA CAPOVILLA	PLANCIA A MURO	140x200	0	1	0	0	0
Istituzionale	VIA CHISINI	PLANCIA A MURO	200x140	0	0	0	1	0
Istituzionale	VIA CIMITE-RO - LOC. BARBISANO	STEND. M.LE	140x200	0	1	0	0	0
Istituzionale	VIA LUBIN	STEND. M.LE	140x200	0	1	0	0	0

**TOTALE:**      0      28      0      11      0

#### - Comune di Refrontolo

Uso	Via	Tipo Spazio	Dimensione	70 x 100	140 x 200	100 x 140	200 x 140	Poster
Commerciale	VIA COL VENDRAME	STEND. M.LE	140x200x2	0	2	0	0	0
Commerciale	VIA VERNAZ	STEND. M.LE	140x200x2	0	2	0	0	0
Commerciale	VIA CORRADINI	STEND. M.LE	140x200x2	0	2	0	0	0

**TOTALE:**      0      6      0      0      0

#### C) Canone occupazione spazi ed aree pubbliche.

La gestione della COSAP è effettuata nel pieno rispetto della vigente legislazione, delle norme regolamentari, delle disposizioni contenute nel presente capitolato e delle direttive dei rispettivi Comuni.

Il Concessionario provvederà, in particolare:

1. a spedire agli utenti interessati apposito avviso di scadenza del canone dovuto annualmente in cui sono indicati gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa e l'importo dovuto, le forme di pagamento a disposizione dell'utenza, i recapiti del Concessionario con l'indicazione del telefono, fax, indirizzo di posta elettronica, orari di apertura al pubblico e ogni altra informazione

ritenuta utile per l'utenza. L'avviso, con allegato il bollettino di c/c postale precompilato, dovrà essere spedito con congruo anticipo rispetto alle scadenze di legge e di regolamento;

2. a verificare sul territorio l'esistenza di eventuali occupazioni abusive. L'accertamento/censimento sul territorio deve essere svolto all'inizio della concessione entro il primo anno d'imposta e ripetuto regolarmente con cadenza annuale, entro il mese di ottobre. I soggetti incaricati delle attività di censimento dovranno essere muniti di apposito tesserino di riconoscimento.

Inoltre il Concessionario dovrà disporre, come previsto all'art. 4 lettera A) per l'imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni di un software di gestione della banca dati e di un ufficio/sportello di recapito.

#### **ART. 5 - RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI**

Il Concessionario si impegna a intrattenere con i Contribuenti rapporti improntati alla massima correttezza, trasparenza e tutela della buona fede, e in ogni caso secondo i principi di cui alla legge 27.07.2000 n. 212 (Statuto dei diritti del Contribuente).

La presenza di reiterati comportamenti in violazione dei suddetti principi, rilevati d'ufficio dal Comune di Pieve di Soligo o dal Comune di Refrontolo o a seguito di motivate segnalazioni da parte dei Contribuenti, comporta la risoluzione del contratto.

Il Concessionario si obbliga a informare, a propria cura e spese, con congruo anticipo e in maniera chiara e leggibile, ogni singolo Contribuente circa la scadenza dei relativi versamenti dell'imposta sulla pubblicità e del canone OSAP, gli importi dovuti da ciascuno e le modalità di versamento.

#### **ART. 6 - AFFISSIONI SCADUTE**

Il Concessionario non può prolungare l'affissione oltre il tempo per il quale è stata concessa. Inoltre, deve coprire completamente i manifesti scaduti, entro due giorni dalla scadenza, con nuovi manifesti o con fogli di carta.

I nuovi manifesti e i fogli di carta colorata devono essere di consistenza tale da impedire che si possano vedere i manifesti coperti, altrimenti il Concessionario è tenuto a rimuovere i manifesti scaduti.

Il Concessionario, su ordine dei rispettivi Comuni, procede alla rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, senza indugio e comunque entro il termine fissato dalle Amministrazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del Decreto Legislativo n. 507/93, recuperando le spese di rimozione e di custodia, nonché l'imposta di pubblicità dovuta con sanzioni e interessi, dall'autore della violazione.

Nessun compenso è dovuto dai Comuni per l'attività di rimozione svolta dal Concessionario.

Il Concessionario deve denunciare ai rispettivi Comuni le eventuali violazioni, da parte di qualunque soggetto, alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, per i provvedimenti del caso.

Il Concessionario deve provvedere alla custodia degli impianti rimossi.

#### **ART. 7 - PAGAMENTI E CONTABILITA'**

Il versamento dell'imposta sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, deve essere effettuato mediante conto corrente postale intestato al Concessionario, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 507/93, oppure con altra

modalità conseguente all'introduzione del "Sistema dei pagamenti elettronici della P.A. e dei gestori di pubblici servizi", reso disponibile dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), garantendo la riscossione con sistemi di internet banking.

Per la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Concessionario deve applicare le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 26 aprile 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 1994.

Il Concessionario deve predisporre a proprie spese gli stampati, i registri, i bollettari e quanto altro necessario per la gestione contabile dell'imposta, del diritto e del canone.

La gestione del servizio comporta:

- a) una serie di bollettari a madre e figlia numerati progressivamente su base annuale e preventivamente bollati e vidimati a cura dell'ufficio tributi, da usare per i rimborsi di cui all'art. 22, punto 6, del D. Lgs. 507/93, nonché i dati identificativi della relativa attestazione di conto corrente e della bolletta d'incasso;
- b) un registro cronologico degli avvisi di accertamento emessi, nel quale devono essere annotati tutti gli elementi utili per la pronta identificazione dell'iter procedurale degli stessi (data di notifica, data dell'eventuale pagamento, estremi del provvedimento di sospensione se concessa, iscrizione nel ruolo/ingiunzioni, estremi e dispositivo delle decisioni di primo grado);
- c) un registro delle riscossioni giornaliere (giornale di cassa) distinte secondo le loro componenti, preventivamente vidimato dall'ufficio tributi; gli importi relativi ai rimborsi devono essere evidenziati in rosso; tale registro deve essere trasmesso ai rispettivi Comuni alla fine di ciascun anno, entro il 31 gennaio dell'anno successivo; nel caso in cui il Concessionario non provveda alla trasmissione della documentazione di cui al presente punto, il Comune interessato, previo avviso a mezzo raccomandata/PEC, presenterà, presso la Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, richiesta di sospensione dall'Albo, a norma di quanto previsto dall'articolo 12 del decreto ministeriale 11.09.2000 n. 289;
- d) una serie di bollettari madre-figlia, numerati progressivamente su base annuale, preventivamente bollati e vidimati dall'ufficio tributi, su ciascuno dei quali deve essere riportato il titolo delle somme riscosse giornalmente e, all'esaurimento dello stesso, il totale delle riscossioni, da utilizzare nei casi previsti dall'art. 9, punto 3 del decreto legislativo 507/93.

I bollettari, i registri e tutti gli atti contabili dovranno essere conservati presso l'ufficio, a disposizione delle rispettive Amministrazioni e del personale ispettivo per tutta la durata della concessione e consegnati ai rispettivi Comuni entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello del loro utilizzo. Inoltre i bollettari e i registri di carico dovranno essere preventivamente vidimati dal Responsabile dell'Ufficio Unico Tributi.

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo, il Concessionario dovrà consegnare ai rispettivi Comuni anche il rendiconto annuale del servizio, il giornale di cassa e l'elenco delle partite oggetto di contenzioso.

Il Concessionario versa alle rispettive Tesorerie Comunali, in rate mensili posticipate, scadenti ciascuna il giorno 10 del mese successivo, l'ammontare delle riscossioni del mese precedente, al netto dell'aggio contrattuale e al netto di eventuali rimborsi effettuati ai Contribuenti, e previa presentazione del rendiconto delle riscossioni lorde effettuate, corredato dai relativi estratti di conto corrente.

L'importo del versamento non può, comunque, essere inferiore alla quota del minimo garantito, aumentato dalle eventuali addizionali, corrispondente a ogni rata, salvo il conguaglio a favore del Concessionario nei versamenti successivi, qualora le riscossioni superino la rata stessa.

Il versamento della rata si intende omesso qualora siano inutilmente decorsi 30 giorni dalla sua scadenza.

In tal caso il Comune interessato potrà procedere all'escussione della cauzione nei termini di cui al presente capitolato e all'immediata risoluzione del contratto. L'inadempienza verrà segnalata alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale per i provvedimenti conseguenti, a norma di quanto previsto dall'articolo 11 del decreto ministeriale 11.09.2000 n. 289.

Nell'ipotesi in cui l'ammontare delle riscossioni anzidette non raggiunga il minimo garantito annuo, il Concessionario è tenuto a versare al Comune interessato un importo tale da raggiungere detto minimo contrattuale stabilito.

In tale evenienza il Concessionario ha il diritto di trattenere, fino alla concorrenza della somma versata per integrazione al minimo garantito, le riscossioni relative a tributi già accertati nell'anno in cui le riscossioni non hanno raggiunto il minimo garantito e rimosse solo successivamente a causa di contestazioni, ricorsi, morosità e altro.

Il Concessionario assume, nella misura in cui siano applicabili, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

### **ART. 8 - RESPONSABILITA', VIGILANZA E CONTROLLI**

Il Concessionario tiene completamente sollevato e indenne i Comuni ogni responsabilità verso terzi, sia per danni alle persone o alle cose, sia in genere per qualunque causa dipendente dal servizio assunto.

Il Concessionario è tenuto a:

- a) sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, contabili, statistici e tecnici che i rispettivi Comuni ritengano di eseguire o far eseguire, e fornire al Comune interessato stesso tutte le notizie ed i dati che gli saranno richiesti;
- b) timbrare tutti gli avvisi con timbro a calendario da cui risulti la data di scadenza dell'affissione;
- c) istituire e aggiornare un archivio informatico di tutte le operazioni in modo che siano facilitati i controlli e che si costituisca un archivio degli utenti, sia della pubblicità, del servizio affissioni e del canone occupazione spazi ed aree pubbliche;
- d) trasmettere in ogni momento, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta dei rispettivi Comuni, l'intera banca dati delle utenze, completa di tutti gli elementi utili per l'identificazione dei Contribuenti interessati dal servizio, della relativa base imponibile, dei mezzi pubblicitari e della loro ubicazione, nonché ogni altra documentazione o relazione inerente il servizio;
- e) trasmettere il conto della gestione previsto dall'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", secondo le modalità previste dalle disposizioni in vigore;
- f) stipulare apposita polizza per responsabilità civile derivante dall'effettuazione del servizio con compagnia di assicurazione di primaria importanza, con massimale di almeno 3.000.000,00 di euro, dandone comunicazione al Comune Capofila Pieve di Soligo.

### **ART. 9 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE - SUBAPPALTO**

E' fatto assoluto divieto al Concessionario di cedere, anche parzialmente, il servizio in oggetto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di offerta, salva autorizzazione in sede esecutiva. Si applica l'art. 174 del D.Lgs. 50/2016.

## ART. 10 - PENALITA' - CLAUSOLE RISOLUTIVE

Nel caso in cui l'aggiudicatario non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipula del contratto o non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipula, senza alcuna valida giustificazione, il Comune Capofila Pieve di Soligolo dichiarerà decaduto e aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. Saranno a carico del primo aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri sostenuti dai Comuni.

In caso di inosservanza agli obblighi o comunque di violazione delle disposizioni del presente capitolato, il Concessionario sarà tenuto al pagamento delle seguenti penalità:

- Euro 50,00.= per ogni giorno di ritardo nell'avvio del servizio;
- Euro 100,00.= per ogni giorno di ritardo nell'attivazione della sede operativa/recapito di cui al precedente art. 4;
- Euro 50,00.= per ogni interruzione anche parziale del servizio;
- Euro 200,00.= per ogni mancato preavviso di interruzione del servizio per sciopero del personale;
- Euro 200,00.= per ogni giorno di ritardo nel versamento delle rate delle riscossioni alle scadenze indicate all'art. 7 del presente capitolato, oltre agli interessi legali;
- Euro 200,00.= per ogni giorno di ritardo nella trasmissione della banca dati, nei casi previsti dal presente capitolato;
- Euro 400,00.= per ogni altra infrazione che arrechi nocumento all'efficace svolgimento del servizio.

Il pagamento delle penalità non esonera il Concessionario dal risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune, o a terzi, in dipendenza del proprio inadempimento. Il pagamento della penalità va effettuato entro 30 giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione della penalità stessa. Decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzione prevista dal presente capitolato.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

- cause di forza maggiore dimostrate;
- cause imputabili all'Amministrazione.

I disservizi che si dovessero verificare durante l'espletamento del servizio verranno notificati al Concessionario a mezzo fax o PEC. Decorso 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione, le penali si intenderanno accettate e l'importo dovrà essere versato dal Concessionario entro il termine indicato dal Comune.

Qualora si verificassero, da parte del Concessionario, inadempienze e/o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere.

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con fax o PEC, nelle seguenti ipotesi:

- cancellazione dall'Albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 446/97;
- cessazione dell'attività, fallimento, concordato preventivo, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro, pignoramento, ecc., del Concessionario;
- mancata assunzione del servizio nei termini contrattualmente stabiliti;
- mancata prestazione, o mancata integrazione, della cauzione di cui al presente capitolato;
- ritardo nell'attivazione della sede operativa/recapito superiore a 20 gg. rispetto al termine di 30 gg. di cui al precedente art. 4;
- cumulo da parte del Concessionario di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;
- inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente capitolato;

- cessione o subconcessione del servizio a terzi;
- ogni altra inadempienza o fatto qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione della concessione.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione Comunale avrà diritto al risarcimento del danno e si riserva di procedere allo scorrimento della graduatoria.

Per ogni inadempienza qui non contemplata si fa riferimento, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

#### **ART. 11 - GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente capitolato, il Concessionario, prima della stipula del contratto, è tenuto a prestare a favore del Comune di Pieve di Soligo, capofila della gestione associata del Servizio Economico - Finanziario a cui fa capo l'Ufficio Unico Tributi Pieve di Soligo - Refrontolo, una garanzia definitiva pari al minimo annuo garantito offerto in sede di gara per i due Comuni, con validità per tutta la durata del contratto, che rimarrà vincolata fino alla scadenza della concessione. Per la costituzione della fidejussione bancaria si applicano i limiti e le disposizioni vigenti in materia.

La garanzia potrà essere costituita sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

- rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del C.C.;
- impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva.

Tale cauzione sarà escutibile a prima richiesta da parte del Comune concedente.

In tali casi il Comune avrà diritto di procedere di propria autorità a esecuzione sulla cauzione, utilizzando il procedimento previsto dal regio decreto 14.04.1910 n. 639.

In tutti i casi in cui la cauzione sia insufficiente l'ente si rivale sugli eventuali crediti maturati dal Concessionario.

In tutti i casi di escussione totale o parziale della cauzione, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro della stessa, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla richiesta del Comune.

A richiesta del Comune il Concessionario dovrà inoltre provvedere all'integrazione proporzionale della cauzione, entro i termini stabiliti, ogni qualvolta, durante il contratto, il deposito stesso si rivelasse inadeguato in rapporto all'aumento degli introiti.

Alla scadenza della concessione la cauzione verrà svincolata nei modi di legge e comunque entro 90 giorni dalla data di scadenza del contratto.

#### **ART. 12 - CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di

copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

Ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 50/2016, la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario, non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 2 del Disciplinare di Gara, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del d.p.c.m. n. 187/1991 e l'Amministrazione destinataria delle stesse non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

### **ART. 13 - RECESSO**

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale Capofila Pieve di Soligo recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi al Concessionario mediante PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

### **ART. 14 - PERSONALE**

Con il presente capitolato il Concessionario si obbliga:

- a) ad applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore e ad agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai contratti;
- b) ad applicare tutte le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12.03.1999 n. 68;
- c) a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria e di sicurezza, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

### **ART. 15 - SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA**

La risoluzione del contratto, in caso di fallimento della Concessionaria o negli altri casi previsti dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, fa sorgere a favore dell'Amministrazione Comunale il diritto di affidare il servizio alle Ditte che seguono in graduatoria, con le modalità previste dallo stesso articolo.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

### **ART. 16 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario, a tutti gli effetti di legge e del contratto, deve, nel contratto stesso, eleggere il suo domicilio in Pieve di Soligo (TV). Qualora non vi provveda, il domicilio si intende presso il Servizio Economico - Finanziario del Comune di Pieve di Soligo a cui fa capo l'Ufficio Unico Tributi Pieve di Soligo - Refrontolo.

## ART. 17 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

### DISPOSIZIONI FINALI

Il servizio dovrà essere eseguito con osservanza di quanto previsto:

- dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- dal D.Lgs. 50/2016, limitatamente agli articoli applicabili, trattandosi di concessione di servizio;
- dal D.Lgs. 507/1993;
- dal Codice Civile;
- dal Codice della Strada;
- dalla legge 212/2000 (Statuto dei diritti del Contribuente);
- dai regolamenti comunali vigenti in materia;
- dal “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
- da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.